

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

26252



Consiglio Regionale del Veneto

U del 18/11/2015

Prot.: 0026252

Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA



X LEGISLATURA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 84
Proposta di legge di iniziativa del Comune di Chioggia (VE)
relativa a: "INTERVENTO DECENNALE SPECIALE A FAVORE
DI CHIOGGIA PER LO SVILUPPO DELL'AREA
METROPOLITANA CON PADOVA E VENEZIA.
REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI.
FONDAZIONE A TUTELA DEI FIUMI E DEL LITORALE.
QUALITÀ DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI".

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

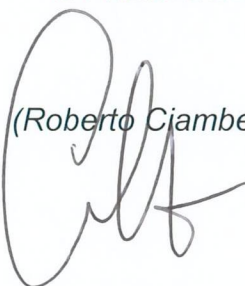
La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento le Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta esprimeranno nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Prima Commissione.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 84

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consiglio comunale di Chioggia

**INTERVENTO DECENNALE SPECIALE A FAVORE DI CHIOGGIA
PER LO SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA CON PADOVA E
VENEZIA. REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI.
FONDAZIONE A TUTELA DEI FIUMI E DEL LITORALE. QUALITÀ
DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 novembre 2015.

**INTERVENTO DECENNALE SPECIALE A FAVORE DI CHIOGGIA
PER LO SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA CON PADOVA E
VENEZIA. REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI.
FONDAZIONE A TUTELA DEI FIUMI E DEL LITORALE. QUALITÀ
DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI.**

R e l a z i o n e:

L'isolamento di Chioggia non è solo il più grave problema locale, ma anche un handicap serio per la qualità dello sviluppo di tutta l'area metropolitana di riferimento e del Veneto in generale. L'isolamento favorisce la diffusione di comportamenti e iniziative ai limiti della legalità, frena il ricambio del ceto dirigente, impedisce la trasparenza e la mobilità sociale, rischia di contagiare le comunità circostanti. L'uscita dall'isolamento della Città di Chioggia è possibile a due condizioni. La prima condizione, necessaria e non sufficiente, è la promozione e adesione alla città metropolitana di Venezia e in prospettiva di Padova e Treviso, dove il Comune di Chioggia possa contare nelle decisioni che su trasporti, ambiente, sanità, assetto del territorio saranno prese, evitando di restare quanto a standard di servizi all'ultimo posto della regione. Se siamo parte della stessa città metropolitana perché i cittadini di Chioggia devono avere una qualità dei servizi di trasporto, sanitari, assistenziali, urbanistici di gran lunga inferiori a Mestre e alla Riviera? Per favorire questa prospettiva si chiede che la Regione promuova una sede permanente di concertazione tra Venezia, Padova e Chioggia sulle materie di comune interesse.

L'altra condizione necessaria per uscire dall'isolamento è dare una concreta risposta agli specifici problemi della città, superare il divario che ci separa dai restanti comuni dell'area metropolitana vasta di riferimento. Tali problemi sono riconosciuti in modo generale dalla nostra gente: la mancanza di ferrovia verso Padova e Mestre, la sanità, ancora oggi nonostante gli indubbi recenti passi avanti, pressoché agli ultimi posti del Veneto, un turismo minato dall'inquinamento a monte dei fiumi, la mancanza di prospettive per i principali settori economici. La proposta rivolta alla città e a tutto lo schieramento politico in modo trasversale è quello di affiancare alla legge speciale per Venezia e Chioggia una speciale legge per Chioggia sulle materie di competenza regionale che con un intervento decennale ci consenta di non essere più "speciali": ferrovia Padova – Chioggia, ferrovia Mestre – Chioggia, spesa sanitaria per Chioggia ai massimi livelli regionali causa l'isolamento, fondazione controllata da Chioggia e da altri comuni veneti che vigili e intervenga sull'inquinamento a monte dei fiumi.

La spesa complessiva dell'intervento decennale è ingente, valutabile intorno al mezzo miliardo di euro. La metà della spesa, per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, dovrebbe essere garantita dalla Regione Veneto, l'altra metà dallo stato, con proporzionale riduzione in caso di concorso negli investimenti da parte dei privati e dell'Unione Europea. Va anche detto che si tratta di interventi in materia di collegamenti ferroviari che interessano non solo Chioggia, ma anche in modo rilevante capoluoghi come Padova e Venezia e comuni come Piove di Sacco, Legnaro, Campagna Lupia e altri. Si aggiunga che il principale intervento proposto, la nuova linea ferroviaria Chioggia-Piove di Sacco ha un costo economico di investimento nello studio di fattibilità redatto dalla Regione di circa 120.000.000,00 euro complessivi (comprensivo del nuovo

materiale rotabile necessario per lo svolgimento del servizio). Lo stesso studio di fattibilità del collegamento ferroviario Chioggia-Venezia evidenzia con riferimento alla alternativa progettuale prescelta, un netto rapporto positivo tra costi e benefici (indicatore Rapporto Benefici/Costi pari a 1,70 mostra la "desiderabilità" del progetto in quanto $B/C > 1$). Solo un incremento dei costi di investimento e gestione superiore di molto al 100% rovescerebbe il segno positivo dell'operazione. Viene con ciò smentita sotto il profilo tecnico la diceria molto diffusa in ambienti politici e non che nuovi collegamenti ferroviari di Chioggia con Venezia e Padova siano improponibili sotto un profilo economico.

L'importo complessivo di oltre mezzo miliardo è comunque analogo alla spesa che è stata erogata dallo stato per Chioggia per la legge speciale per Venezia e Chioggia in un trentennio. Inutile aggiungere che è vicina a circa 1/10 della spesa prevista per il MOSE. La complementarità della legge speciale statale per Venezia e Chioggia con la proposta di legge speciale regionale per Chioggia consente di ribattere alla obiezione di chi potrebbe senza fondamento rilevare che una legge speciale regionale per Chioggia potrebbe sollevare analoghe attese di altri centri veneti. Chioggia è in realtà un unicum nel panorama regionale, paragonabile solo ai problemi sollevati dai comuni di confine che chiedono di passare ad altra regione. Le risorse vanno dunque trovate in tale contesto: Regione, "Comitatone" governativo per Venezia e Chioggia, Conferenza stato-regioni-enti locali, Unione Europea, coinvolgimento dei privati, sperabile avvio del federalismo fiscale.

Non è una battaglia che riguarda solo Chioggia, ma l'intera area metropolitana di riferimento. Non può essere portata avanti solo dai nostri consiglieri regionali o dalla amministrazione comunale: serve l'iniziativa diretta e vasta di tutti i cittadini non solo di Chioggia, ma anche di tutte le comunità interessate alla ferrovia che gravitano verso Padova e verso Mestre. Serve un minimo di 7.000 firme per presentare la proposta, ma serve anche una mobilitazione di anni di tutte queste comunità. Il nuovo Statuto del Veneto consente non solo ai capoluoghi ma anche a città come Chioggia di presentare direttamente la proposta di legge al Consiglio regionale. Iniziativa popolare e iniziativa del consiglio comunale di Chioggia possono essere complementari per rafforzare la mobilitazione, che dovrebbe allargarsi alla approvazione della proposta da parte dei consigli comunali di Padova e Venezia, in una ottica metropolitana. Una mobilitazione pacifica, decisa e anche festosa: il primo maggio dei prossimi anni potrebbe vedere una presenza festosa delle comunità di Chioggia, di Piove di Sacco, di Padova e di altre realtà nella Statale Romea con raduni di biciclette, marce non competitive, spettacoli e punti di ristoro. Tutto per ricordare che senza i collegamenti ferroviari e senza fiumi puliti il nostro futuro è compromesso.

Si dà atto che la presente proposta è stata redatta con l'assistenza tecnica dell'Ufficio Legislativo regionale ex art. 3 L.R. 12 gennaio 1973 n. 1 (ad eccezione dell'art. 5 e della relativa copertura). La suesposta relazione e le scelte politiche della proposta riguardano ovviamente la responsabilità dei proponenti.

INTERVENTO DECENNALE SPECIALE A FAVORE DI CHIOGGIA PER LO SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA CON PADOVA E VENEZIA. REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI. FONDAZIONE A TUTELA DEI FIUMI E DEL LITORALE. QUALITÀ DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI.

Art. 1 - Finalità.

1. Al fine di favorire il processo di costruzione di un'area metropolitana vasta e strutturata la Regione del Veneto riconosce la particolarità e la specialità, nel contesto regionale e interregionale, della condizione delle comunità e dei territori che costituiscono il Comune di Chioggia ed a tal fine:

a) attua interventi di promozione dello sviluppo economico e sociale volti a ridurre il divario che separa il comune di Chioggia dal resto del territorio comprendente le comunità attualmente ricadenti nelle province di Venezia e di Padova;

b) promuove la costituzione di una sede permanente di concertazione tra i comuni di Venezia, Padova e Chioggia, cui possono aderire altri enti e comuni interessati, in relazione alle politiche dei trasporti, dell'ambiente, del turismo, della sanità e sociali dell'università e della formazione professionale nell'area interessata.

2. L'organismo previsto dal comma 1, lettera b), svolge le funzioni di interlocutore istituzionale dalla Regione del Veneto nelle materie indicate relativamente all'area di riferimento attraverso:

a) la formulazione di proposte;

b) il rilascio di pareri sugli atti attuativi della presente legge.

Art. 2 - Collegamento ferroviario da Chioggia con Padova e Venezia.

1. Nell'ambito del potenziamento e della realizzazione dei collegamenti ferroviari da Chioggia con Padova e Venezia la Regione del Veneto coordina le opere e gli interventi necessari:

a) alla realizzazione della linea ferroviaria Chioggia-Piove di Sacco-Venezia sulla base dello studio di fattibilità (anno 2010) predisposto dalla Regione Veneto, con potenziamento mediante elettrificazione e adeguamento delle linee esistenti tra Mira e Piove di Sacco e nuova linea ferrotranviaria tra Piove di Sacco e Chioggia lungo la SS 516 e la SS 309 sino a Chioggia, fatte salve le necessarie varianti progettuali al fine di adeguare la compatibilità ambientale e ridurre tempi e costo economico sociale degli interventi, con utilizzo per quanto possibile di tratti ferroviari e opere stradali esistenti o in via di costruzione;

b) al completamento della linea ferroviaria da Chioggia sino a Padova con realizzazione del tratto Padova-Legnaro-Piove di Sacco sulla base della progettazione preliminare (anno 2005) predisposta dalla Regione Veneto.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione del Veneto provvede al completamento dei progetti necessari alla esecuzione delle opere.

Art. 3 - Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

1. La Regione, nella predisposizione delle schede di dotazione ospedaliera e di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia

di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016” nonché nella determinazione delle quote di rilievo sanitario ai fini della predisposizione del riparto del fondo sanitario regionale ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” tiene conto della specificità del territorio del comune di Chioggia determinata dalla particolare collocazione del relativo territorio comunale, dalla inadeguata condizione delle strutture sanitarie e ospedaliere esistenti nel territorio comunale nonché dal disagio nella mobilità degli utenti, acuito dalle caratteristiche del sistema di viabilità e dalla perdurante carenza di collegamenti viari e ferroviari rispetto ai comuni di Venezia e Padova. Per il decennio 2013-2023 la Regione eroga per le prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria riferite al Comune di Chioggia nell’ambito della azienda ULSS competente una quota pro capite non inferiore alla quota pro capite più alta prevista nell’ambito del riparto.

2. La Giunta regionale, nella fase di predisposizione istruttoria degli atti di cui al comma 1, per la parte relativa ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali afferenti il comune di Chioggia, acquisisce il parere dell’organismo previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) il quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali se ne prescinde.

Art. 4 - Istituzione della Fondazione “Sentinella dei fiumi” a favore della qualità delle acque del litorale di Sottomarina e Isola Verde e dei fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Garzone.

1. La Regione del Veneto unitamente al Comune di Chioggia, in qualità di soci fondatori, promuovono l’istituzione della Fondazione “Sentinella dei Fiumi” di seguito denominata Fondazione, con sede a Chioggia favorendo la adesione di province, comuni ed altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Lo statuto della Fondazione riserva al Comune di Chioggia la maggioranza dei componenti nell’organo di amministrazione e garantisce la rappresentanza dei comuni che partecipano alla associazione “Sentinella dei Fiumi”.

3. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) la raccolta e lo studio dei dati ambientali relativi alle acque del litorale sino ai confini con la Regione Emilia-Romagna, alle acque dei fiumi a monte del territorio comunale e del fiume Po;
- b) la promozione di tavoli di concertazione tra il Comune di Chioggia ed altri comuni ed enti competenti, per la definizione di procedure ed interventi per la individuazione e monitoraggio delle fonti permanenti di inquinamento delle acque marine, lagunari e fluviali e formulazione di proposte di soluzioni per la loro eliminazione nonché per la determinazione dei costi annui conseguenti alla necessità di pulizia periodica della battigia del litorale conseguente al deposito dei detriti provenienti in gran parte dal corso dei fiumi a monte. La Regione assume l’impegno di verificare annualmente le indicazioni della Fondazione e di coprire detti costi aggiuntivi rispetto al normale carico di pulizia della battigia;
- c) la segnalazione alle competenti autorità di vigilanza di situazioni che possono influire sui parametri di qualità delle acque;

d) la promozione, con cadenza biennale, di una settimana di studio, dedicata ad incontri, mostre ed eventi finalizzati a diffondere a livello nazionale ed internazionale, la conoscenza degli interventi proposti per il miglioramento della qualità delle acque dei fiumi, della laguna e del mare.

4. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello Statuto con quanto previsto dai commi 2 e 3, autorizza il Presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo della Fondazione ed a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione; il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione un contributo a titolo di conferimento iniziale al fondo di dotazione ed un contributo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 5 - Adeguamento delle strutture sportive e turistiche.

1. La Regione Veneto promuove la formazione nel territorio di Chioggia di un sistema integrato di strutture e servizi con valenza sportivo-turistica, ricreativo-culturale e di cura del benessere, con potenzialità di riferimento per le comunità della intera area sud del territorio regionale. Vengono a tal fine valorizzate soluzioni anche innovative nella progettazione tecnica delle strutture, in grado di attirare l'interesse e la presenza nell'arco dell'intero anno di crescenti e qualificate presenze turistiche nazionali ed estere.

2. L'erogazione dei fondi regionali avviene a fronte della approvazione da parte della Regione dei progetti a tal fine presentati dal Comune di Chioggia direttamente e/o in collaborazione con gli imprenditori interessati.

Art. 6 - Copertura finanziaria.

1. Gli oneri per gli interventi previsti dalla presente legge sono così quantificati:

a) per quanto previsto dall'articolo 2, e salvi gli aggiornamenti degli studi di fattibilità e dei progetti relativi, in euro 200.000.000,00 complessivi quanto agli interventi di cui al punto a) e in euro 190.000.000,00 quanto agli interventi di cui al punto b), per metà a carico del bilancio regionale a valere sull'upb U0133 "Interventi infrastrutturali nel trasporto su rotaia e sfmr";

b) per quanto previsto dall'articolo 3, in euro 200.000.000,00 complessivi nel decennio dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" e U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza";

c) per quanto previsto dall'articolo 4, in euro 20.000.000,00 complessivi, a valere sull'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale".

d) per quanto previsto dall'articolo 5 in euro 20.000.000,00 complessivi a valere sulle upb di competenza "Sport e tempo libero" e "Turismo".

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede nell'ambito delle upb di competenza con la legge finanziaria regionale ovvero con apposite leggi di settore utilizzando altresì in modo coordinato gli eventuali stanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria o da interventi privati.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Collegamento ferroviario da Chioggia con Padova e Venezia.	3
Art. 3 - Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.	3
Art. 4 - Istituzione della Fondazione “Sentinella dei fiumi” a favore della qualità delle acque del litorale di Sottomarina e Isola Verde e dei fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Garzone.	4
Art. 5 - Adeguamento delle strutture sportive e turistiche.....	5
Art. 6 - Copertura finanziaria.....	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 3

Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 (BUR n. 53/2012)

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E
APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012-2016
(1)

Art. 9 - Schede di dotazione ospedaliera.

1. La Giunta regionale adegua, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere obbligatorio (2), le schede di dotazione ospedaliera, di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria" e successive modificazioni e all'articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998" e successive modificazioni, alle disposizioni previste dal presente PSSR. Le schede definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle aziende ULSS, dell'Istituto oncologico veneto (IOV), delle aziende ospedaliere e delle strutture private accreditate, indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa e semplice a valenza dipartimentale e il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il ricovero organizzato sulle ventiquattro ore.
2. La Giunta regionale ridefinisce la rete dei presidi di emergenza-urgenza in modo da garantire a tutti i cittadini, compresi quelli residenti nei territori lagunari, montani e a bassa densità di popolazione, un accesso in tempi garantiti a soccorsi adeguati, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3.2.4.
3. La specificità della Provincia di Belluno, così come previsto dall'articolo 15 dello Statuto, nelle schede di dotazione ospedaliera di cui al comma 1 si attua riconoscendo l'organizzazione policentrica a rete ed il suo integrale finanziamento, tenendo espressamente conto dei maggiori costi da ciò derivanti.
4. È abrogato il comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali in contrasto con il presente articolo.

Art. 10 - Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

1. La Giunta regionale approva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere obbligatorio (3) contestualmente alle schede di dotazione ospedaliera, al fine di rendere omogenea la prevenzione, l'assistenza e la cura nel proprio territorio e per garantire la continuità dell'assistenza e delle cure, le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni azienda ULSS, tenendo conto dell'articolazione distrettuale, della distribuzione delle strutture sul territorio regionale nonché dell'accessibilità da parte del cittadino.
2. Le schede di dotazione territoriale contengono anche la previsione delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie.
3. Sono fatte salve le specificità del territorio bellunese, del polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto.

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 119/2012 (G.U. 1^a serie speciale n. 42/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, 9, comma 1 e 10, comma 1, per violazione degli articoli 97, 121 e 123 della Costituzione e degli articoli 46 e 58 dello Statuto della Regione Veneto. Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate alteravano gli equilibri e violavano il riparto di competenze tra Giunta e Consiglio regionale così come definite dalle norme costituzionali e statutarie sopra citate. Con ordinanza n.253/2013 (G.U. 1^a serie speciale n. 44/2013) la Corte ha dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso, e della relativa accettazione da parte della Regione del Veneto, in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge della Regione Veneto 3 dicembre 2012, n. 46 (Modifiche di disposizioni regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute) di ciascuna delle norme censurate; in particolare l'articolo 1 della predetta legge ha previsto che il direttore generale alla sanità e al sociale sia nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta, mentre con riferimento alle schede di dotazione ospedaliera e territoriale l'articolo 2 ha sostituito la previsione del parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare con il solo parere obbligatorio di quest'ultima.

(2) Comma così modificato da comma 4 articolo 2 legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 che ha soppresso dopo le parole "obbligatorio" le parole "e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso".

(3) Comma così modificato da comma 5 articolo 2 legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 che ha soppresso dopo le parole "obbligatorio" le parole "e vincolante entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso".

Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)

Art. 41 – *Determinazione delle quote di rilievo sanitario.*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni.
4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento. (1)

(1) Comma sostituito da art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. Si tratta del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 .